



COMUNE DI SERRONE
Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO CONSIGLIO DEI GIOVANI

Anno 2024

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 12/04/2024

SOMMARIO

Premesse.....	3
Parte Prima	4
Articolo 1. Finalità	4
Articolo 2. Funzioni e attività	4
Articolo 3. Composizione, funzionamento e durata	4
Articolo 4. Presidenza	5
Articolo 5. Scioglimento	6
Articolo 6. Cessazione dalla carica dei membri.....	6
Articolo 7. Adunanze	6
Articolo 8. Ammissione di funzionari e consulenti.....	6
Articolo 9. Deliberazioni.....	7
Articolo 10. Funzioni e compiti dell'amministrazione comunale.....	7
Articolo 11. Adozione del Regolamento	7
Parte Seconda.....	7
Articolo 12. Requisiti degli elettori.....	7
Articolo 13. Requisiti di eleggibilità	8
Articolo 14. Indizione delle elezioni	8
Articolo 15. Liste elettorali	8
Articolo 16. Commissione elettorale.....	8
Articolo 17. Scheda elettorale	9
Articolo 18. Seggio elettorale	9
Articolo 19. Operazioni di voto.....	9
Articolo 20. Proclamazione degli eletti.....	9
Articolo 21. Norme finali	9

Premesse

Considerato che il coinvolgimento attivo delle ragazze e dei ragazzi, frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è essenziale per la costruzione di una Comunità prospera e inclusiva;

Considerato che la creazione di un Consiglio Comunale dei Giovani può contribuire significativamente a rappresentare e promuovere gli interessi dei giovani nel nostro contesto locale, in conformità con le leggi vigenti e le disposizioni statutarie del Comune di Serrone;

Parte Prima

Articolo 1. Finalità

Il Consiglio comunale o sovracomunale dei giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 14 e i 18 anni, autonomamente istituito, rispettivamente, dal Comune o dai Comuni in forma associata che promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese del territorio comunale/sovracomunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile, secondo gli indirizzi regionali.

4

Articolo 2. Funzioni e attività

1. Il Consiglio dei giovani ha la funzione di:
 - a. Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
 - b. Facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, alla vita politica e amministrativa locale;
 - c. Promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
 - d. Elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni;
 - e. Seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.
2. Il Consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione al Consiglio e/o alla Giunta comunale/municipale ed esprime, su richiesta degli organi consiliari, parere preventivo non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio comunale, dal Sindaco o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani e la condizione giovanile. A tale scopo l'Amministrazione comunale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani. L'Amministrazione comunale ha altresì facoltà di richiedere al Consiglio un parere preventivo non vincolante su altre materie di interesse. Il Consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Il Consiglio dei giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; promuove i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti.
4. Il Consiglio dei giovani, annualmente, presenta alla Regione Lazio e al Consiglio comunale una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune, riferita all'anno precedente.

Articolo 3. Composizione, funzionamento e durata

1. Il Consiglio dei giovani è composto da 7 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio segreto.
2. Il Consiglio viene eletto da tutti i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano superato il diciottesimo anno di età residenti nel/i Comune/i di riferimento.
3. L'elezione del Consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento. Dopo l'elezione del Consiglio la prima

- seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più anziano di età), che la presiede fino all'elezione del Presidente.
4. Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 30 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:
 - a. del Sindaco del Comune;
 - b. dell'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche giovanili;
 - c. del Consiglio comunale;
 - d. di almeno un terzo dei membri del Consiglio;
 - e. di almeno un terzo degli elettori dello stesso.
 5. Alle sedute del Consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche giovanili.
 6. Il Consiglio dei giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
 7. Ogni membro del Consiglio dei giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

Articolo 4. Presidenza

1. Il Consiglio dei giovani elegge, nel suo seno, un presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.
2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se, dopo la prima votazione, nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Presidente il candidato avente la maggiore età e in caso di corrispondenza di età quello che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza.
3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, viene eletto un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare altro membro del Consiglio a rappresentarlo.
4. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vicepresidente o di entrambi, almeno 3 membri del Consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vicepresidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro 30 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
5. Il Presidente:
 - a. rappresenta il Consiglio dei giovani;
 - b. è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio;
 - c. convoca, presiede e coordina le adunanze;
 - d. cura la programmazione dell'attività del Consiglio e il calendario delle sue riunioni;

- e. cura la formazione dell'ordine del giorno;
- f. assicura il collegamento tra il Consiglio e l'Amministrazione comunale e l'espressione dei pareri;
- g. partecipa a nome del Consiglio dei giovani alle riunioni della Giunta Comunale che abbiano quali punti all'ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, al servizio civile, allo sport, alla cultura, alle politiche sociali e comunque alle questioni che coinvolgono direttamente i giovani;
- h. adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- i. redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale dei giovani nel Comune da presentare al Consiglio comunale e alla Direzione competente della Regione Lazio;
- j. svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento;
- k. si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del Consiglio dei giovani.

Articolo 5. Scioglimento

Il Consiglio dei giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranzasemplice dei membri assegnati.

Articolo 6. Cessazione dalla carica dei membri

I membri del Consiglio dei giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del Consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a n. 3 sedute consecutive. La decadenza da membro del Consiglio dei giovani è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del diciottesimo anno di età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione dalla carica, i membri del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

Articolo 7. Adunanze

Le adunanze del Consiglio dei giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, convoca il Consiglio dei giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e privati. Nelle adunanze di cui al presente articolo è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

Articolo 8. Ammissione di funzionari e consulenti

Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può invitare alle sedute funzionari del Comune o di altri Enti pubblici e consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del Comune o altri Enti per fornire approfondimenti e/o chiarimenti.

Articolo 9. Deliberazioni

Il Consiglio dei giovani delibera con la presenza di almeno 4 membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Articolo 10. Funzioni e compiti dell'amministrazione comunale

7

L'Amministrazione comunale:

- a. trasmette al Consiglio dei giovani, periodicamente e in via preventiva, copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, che il Comune intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere nonvincolante;
- b. invita in maniera permanente una delegazione del Consiglio dei giovani alle sedute del Consiglio comunale;
- c. consente l'utilizzo della sala consiliare per le adunanze del Consiglio dei giovani;
- d. individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'amministrazione comunale, locali idonei da concedere in uso al Consiglio dei giovani, al fine di assicurare al Consiglio una funzionalità piena e permanente; nel caso esista presso il Comune un "Centro giovanile" o altra struttura di tipo aggregativo rivolta ai giovani, la sede permanente del Consiglio può essere collocata presso il "Centro giovanile";
- e. invita il Presidente del Consiglio dei giovani alle sedute della Giunta comunale che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche di interesse per i giovani;
- f. prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo per le attività del Consiglio dei giovani;
- g. coinvolge in via prioritaria il Consiglio dei giovani nei processi di partecipazione cittadina eventualmente attivati dall'Amministrazione comunale/municipale.

Articolo 11. Adozione del Regolamento

Entro 3 mesi dall'insediamento, il Consiglio dei giovani predispone le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse dal Consiglio dei giovani alla amministrazione comunale per l'approvazione e successivamente il Regolamento è trasmesso alla Direzione regionale competente. Fino all'approvazione della regolamentazione interna il Consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quanto altro, in quanto applicabili, le norme in vigore per la correlativa attività del Consiglio comunale.

Parte Seconda

Articolo 12. Requisiti degli elettori

1. Sono elettori del Consiglio dei giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere residenti nel Comune;
 - b. aver compiuto il quattordicesimo anno di età;

- c. non aver superato il diciottesimo anno di età;
 - d. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.
2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

Articolo 13. Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 12 del presente regolamento istitutivo.



Articolo 14. Indizione delle elezioni

1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
- Nello stesso atto determina:
- a. la data delle consultazioni;
 - b. i seggi elettorali;
 - c. l'orario di apertura e chiusura dei seggi.
2. È data adeguata pubblicizzazione delle elezioni e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

Articolo 15. Liste elettorali

1. L'elezione dei membri del Consiglio dei giovani avviene sulla base di liste elettorali.
2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere non meno di due e non più di sette firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
3. Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a sette.
5. Le liste devono necessariamente indicare:
 - a. il simbolo e la denominazione della lista;
 - b. cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

Articolo 16. Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è formata dai seguenti membri:
 - a. dal Sindaco o suo delegato, che presiede;
 - b. dal Segretario Generale/Dirigente o funzionario appositamente delegato;
 - c. dal Responsabile dei Servizi Demografici o altro dipendente delegato.
2. La Commissione elettorale:
 - a. decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
 - b. verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - c. procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - d. risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - e. raccoglie i dati provenienti dai seggi;
 - f. proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

3. Le riunioni della Commissione elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
4. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Articolo 17. Scheda elettorale

La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

9

Articolo 18. Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti due componenti. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
3. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

Articolo 19. Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio dei giovani si svolgono nell'arco di un solo giorno.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome e/o il numero corrispondente al candidato.
3. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
4. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
5. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
6. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

Articolo 20. Proclamazione degli eletti

La Commissione elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il sistema proporzionale per voti di lista e calcolando il relativo quoziente elettorale di ciascuna lista presentata.

Articolo 21. Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione elettorale di cui all'articolo 16.